



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567

Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Alle imprese interessate

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Alle banche e agli intermediari finanziari interessati

All'ABI – Associazione bancaria italiana

All'Assilea – Associazione italiana leasing

1. PREMESSA

L'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in beni strumentali d'impresa, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

L'intervento agevolativo è così articolato:

- costituzione presso Cassa depositi e prestiti di un plafond di risorse (pari a 2,5 miliardi di euro), che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti, possono utilizzare per concedere, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti alle PMI per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il plafond è utilizzabile anche a fronte di operazioni di leasing finanziario concesse da società di leasing in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni citate;



- concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, di un contributo in favore delle PMI che hanno ottenuto i finanziamenti di cui sopra, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese;
- possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall'impresa, con priorità di accesso.

In attuazione della norma di legge, con decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, sono stati definiti i requisiti, le condizioni di accesso, la misura massima, nonché le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo e per il raccordo con il finanziamento concesso dalle banche e società di leasing finanziario.

Il decreto interministeriale 27 novembre 2013 ha previsto, altresì, che il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi, gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo, nonché le modalità di presentazione, siano stabiliti con circolare del Ministero dello sviluppo economico. Con la medesima circolare è stato previsto che siano rese note anche le modalità tecniche di calcolo del contributo e definita la procedura di erogazione in quote annuali.

Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, si richiamano di seguito le definizioni adottate dal decreto 27 novembre 2013:

- a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) “*regolamento GBER*”: il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
- c) “*regolamento (CE) 1857/2006*”: il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli;
- d) “*regolamento (CE) 736/2008*” il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- e) “*decreto-legge 69/2013*”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
- f) “*PMI*”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al *Regolamento GBER*, nonché secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.238 del 12 ottobre 2005;
- g) “*CDP*”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;



h) “*banca*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge* 69/2013;

i) “*intermediario finanziario*”: soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, purché garantito da una banca aderente alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge* 69/2013;

l) “*finanziamento*”: il finanziamento, bancario o in locazione finanziaria, concesso a una *PMI* da una *banca* o da un *intermediario finanziario*;

m) “*convenzioni*”: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge* n.69/2013;

n) “*Fondo di garanzia*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

o) “*decreto*”: il decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

2.1 Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal *decreto*, le imprese sono tenute a presentare, con le modalità indicate al punto 2.2:

a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla presente circolare, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore;

b) la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo;

c) copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa.

La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli disponibili entro il 10 marzo 2014 nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del *Ministero* www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al *finanziamento* e al contributo. E' fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più *banche/intermediari finanziari*.



2.2 La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di *finanziamento*, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente all'ulteriore documentazione eventualmente necessaria indicata al punto 2.1, deve essere, pena l'invalidità, sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo n. 82/2005, e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle *banche/intermediari finanziari* aderenti alle *convenzioni*, con i quali l'impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. L'elenco delle *banche/intermediari finanziari* aderenti alle *convenzioni* sarà pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it e di volta in volta aggiornato.

2.3 Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili.

3. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3.1 Le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nei siti internet del Ministero www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

3.2 Ciascuna *banca o intermediario finanziario*, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al punto 2 presentata dall'impresa richiedente, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette a CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle *convenzioni*, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond di cui all'articolo 4, comma 3, del *decreto*, completa dell'ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell'operazione già deliberata o in corso di delibera. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate. Le domande di agevolazione, per le quali la valutazione del merito di credito ovvero l'istruttoria preliminare abbia dato esito negativo, non saranno inviate dalla *banca o intermediario finanziario* a CDP per la richiesta di verifica della disponibilità della provvista. Le richieste di verifica di disponibilità presentate dalle *banche/intermediari finanziari*, di cui al comma 2 dell'articolo 8 del *decreto*, pervenute a CDP su base mensile, sono prese in considerazione dal Ministero, ai fini della prenotazione del contributo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione a CDP e sulla base della preventiva positiva verifica della disponibilità del plafond messo a disposizione dalla stessa, secondo quanto previsto dalle *convenzioni*. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione associata a una verifica di disponibilità della provvista di CDP, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.



3.3 Qualora, entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 3.1, per ciascuna annualità si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle *banche/intermediari finanziari* rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, del *decreto*, le ulteriori risorse disponibili in questione possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, delle eventuali altre richieste di prenotazione delle *banche/intermediari finanziari* comunicate da *CDP* nella medesima trasmissione mensile.

3.4 Le richieste di verifica di disponibilità pervenute su base mensile a *CDP* successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, e che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione alla eventuale riapertura dello sportello.

3.5 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 3.2, le imprese interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, fermo restando l'ammontare della provvista prenotata per il *finanziamento*, o di essere ricondotte alla fattispecie di cui al punto 3.4.

3.6 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle *banche/intermediari finanziari* nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al punto 3.1, e non incluse in una richiesta di verifica della disponibilità di provvista inviata dalle *banche/intermediari finanziari* a *CDP*, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente al provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di chiusura dello sportello sono considerate non ricevibili.

4. INFORMAZIONI ANTIMAFIA

4.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 euro, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, "Codice delle leggi antimafia", e ss.mm.ii., necessaria per l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

4.2 Per le finalità di cui al punto 4.1, il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate al punto 2.1, lettera b), redatte secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui l'importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro. Il *Ministero* si riserva comunque la facoltà, in fase di concessione del contributo, di chiedere all'impresa le suddette dichiarazioni. Le citate dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti, successivamente scansionate e infine firmate digitalmente dal legale rappresentante.

4.3 I tempi previsti per la concessione delle agevolazioni, di cui all'articolo 9, comma 1, del *decreto*, possono pertanto subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della suddetta documentazione antimafia, ferma restando la facoltà del *Ministero*, decorso il termine di 45 giorni (prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell'istruttoria) dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere alla concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011.



5. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

5.1 Il contributo concedibile è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al *finanziamento*, avente le caratteristiche previste all'articolo 4 del *decreto*. In appendice alla presente circolare sono riportate le modalità tecniche di calcolo del contributo.

5.2 Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell'intensità di aiuto massima, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nei limiti dell'articolo 15 del *regolamento GBER* ovvero, per le imprese agricole, dell'articolo 4 del *regolamento 1857/2006* e, per le imprese della pesca, degli articoli 11, 16, 19 e 22 del *regolamento 736/2008*. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di ESL, che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione predetta, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

5.3 Qualora l'ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul *Fondo di garanzia*, superi l'ESL massimo concedibile per l'impresa, il *Ministero* procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il *finanziamento* deliberato.

6. SPESE AMMISSIBILI

6.1 Le spese ammissibili riguardano l'acquisto o l'acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile. Risultano pertanto escluse, come previsto dall'articolo 5 del *decreto*, le spese relative a "terreni e fabbricati" e "immobilizzazioni in corso e acconti".

6.2 Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

6.3 Secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del *decreto*, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo, di cui al *regolamento 1857/2006*, che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.

6.4 In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l'oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del *Ministero*, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di cui all'articolo 5 del *decreto*.

6.5 Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso.



6.6 L'impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa.

6.7 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell'impresa stessa.

7. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

7.1 Il contributo è erogato dal *Ministero* secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste al comma 8 dell'articolo 2 del *decreto-legge* 69/2013.

7.2 Le richieste di erogazione sono evase dal *Ministero* entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, completa della documentazione richiesta e conforme a quanto indicato ai punti 7.4 e 8, fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, nonché subordinatamente all'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio. Nei casi in cui è necessario acquisire la documentazione antimafia, i tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione di tale documentazione, ferma restando la facoltà del *Ministero*, decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente (prorogabile dalla Prefettura stessa di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell'istruttoria), di procedere all'erogazione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011.

7.3 In ragione delle norme di contabilità generale dello Stato e tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure amministrative di competenza, il *Ministero* provvede alle erogazioni nell'anno per richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre.

7.4 Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito internet www.mise.gov.it entro il 30 giugno 2014. Sia le richieste di erogazione, sia i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. Al termine della procedura di compilazione della domanda e dell'invio telematico della medesima, nonché dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.

7.5 Le domande di erogazione presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 7.4 sono non ricevibili.

7.6 L'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del *decreto*, deve essere resa dall'impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'investimento e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo,



da un revisore legale iscritto al relativo registro. Detta dichiarazione è predisposta utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 2 e secondo le modalità indicate al punto 7.4.

7.7 Il *Ministero* si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il *Ministero* può acquisire dall'impresa beneficiaria, anche prima dell'erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti parte dell'investimento agevolato, da sottoporre a controllo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del *decreto*, il *Ministero* sospende l'erogazione del contributo in tutti i casi di cui all'articolo 12 del *decreto*, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. In particolare, la *banca/intermediario finanziario* comunica al *Ministero*:

a) eventuali inadempimenti dell'impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing. Tale comunicazione deve essere effettuata dalla *banca/intermediario finanziario* entro 120 giorni dall'inadempimento, qualora l'impresa non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine;

b) risoluzione o decadenza del contratto di *finanziamento* entro 60 giorni dall'evento.

In caso di rimborso anticipato del *finanziamento* o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la *banca/intermediario finanziario* è tenuta a darne comunicazione al *Ministero* entro 120 giorni dal rimborso/riscatto anticipato.

8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L' EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

8.1 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo e l'ulteriore documentazione allegata, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro.

8.2 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, deve essere presentata secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 4, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

8.3 Qualora il contributo concesso superi la soglia di 150.000,00 euro secondo quanto previsto al punto 4, ciascuna richiesta di erogazione deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione di domanda relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 159/2011 e s.m.i. (informazioni antimafia). In caso di variazione, la richiesta di erogazione deve essere corredata delle dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui alla citata normativa.

8.4 Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima, redatte in conformità all'allegato n. 5, devono essere presentate secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.



8.5 Qualora l'impresa beneficiaria alieni, ceda o distragga dall'uso produttivo i beni oggetto dell'investimento nei 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento stesso e qualora ricorrano le altre fattispecie previste all'articolo 12 del *decreto*, il beneficiario dovrà trasmettere tempestiva comunicazione al *Ministero*, che procederà alla revoca del relativo contributo.

8.6 Le richieste di erogazione relative all'ultima quota di contributo devono essere inoltre corredate di un'attestazione della *banca/intermediario finanziario* con cui l'impresa ha stipulato il *finanziamento* relativa al completamento del rimborso del *finanziamento* stesso.

9. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE

9.1 Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 6 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dalla presente circolare.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.1 In virtù della scadenza degli inquadramenti comunitari in materia di aiuti di Stato e nelle more del successivo perfezionamento degli ulteriori adempimenti comunitari:

- per gli investimenti delle *PMI* attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca esentati a norma del regolamento CE 736/2008, la data ultima per la concessione degli aiuti è il 30 giugno 2014;
- per gli investimenti delle *PMI* nei settori diversi dalla pesca, la data ultima di concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2014, in virtù della proroga, per gli investimenti delle *PMI* attive nella produzione dei prodotti agricoli, del *regolamento (CE) 1857/2006* disposta dal regolamento (CE) 1114/2013 e, per tutti gli altri settori, del *regolamento GBER* disposta dal regolamento (CE) 1224/2013.

10.2 Le modalità per la concessione degli aiuti successivamente alle date di cui al punto 10.1 saranno definite in conformità alle disposizioni nel frattempo adottate dalla Commissione europea in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

DIV. VI / AM